



Senato della Repubblica
Servizio Studi



Camera dei deputati
SERVIZIO STUDI


XVI legislatura

Atto del Governo n. 113
"Riorganizzazione della Scuola
superiore della pubblica
amministrazione (SSPA)"

settembre 2009

Servizio studi del Senato
Dossier
n. 152

Servizio studi della Camera
Atti del Governo
n. 104/0



I dossier dei Servizi studi del Senato e della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato e la Camera declinano ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Atto del Governo n. 113
"Riorganizzazione della Scuola
superiore della pubblica
amministrazione (SSPA)"

settembre 2009

Servizio studi del Senato
Dossier
n. 152

Servizio studi della Camera
Atti del Governo
n. 104/0

INDICE

PREMESSA	9
1. INTRODUZIONE.....	11
2. NATURA, FINALITÀ E COMPITI DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 1-3)	13
3. ORGANI DELLA SCUOLA (ARTT. 4-8)	17
3.1. Il Comitato di programmazione.....	17
3.2. Il Comitato di gestione	18
3.3. Il Presidente	19
3.4. Il dirigente amministrativo	21
4. ATTIVITÀ DELLA SCUOLA (ARTT. 9-14).....	24
5. ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA (ARTT. 15-16)	27
6. DISPOSIZIONI FINALI (ARTT. 17-19)	29

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo recante: "*Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA)*", approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 24 luglio 2009, è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il 7 agosto 2009 e alla Presidenza del Senato il 3 settembre 2009 (A.G. n. 113), per l'acquisizione del parere parlamentare ai sensi dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69¹, dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59² nonché dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246³.

Lo schema di decreto è stato assegnato alla Commissione parlamentare per la semplificazione, con osservazioni, al Senato, delle Commissioni 1^a e 5^a.

¹ "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*".

² "*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*".

³ "*Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*".

1. INTRODUZIONE

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione dell'art. 24 della legge del 18 giugno 2009 n. 69⁴, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino normativo, volti alla riorganizzazione, alla trasformazione, alla fusione o alla soppressione del Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (Formez) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA).

In particolare, la delega è conferita per realizzare un sistema unitario di interventi nell'ambito: a) della formazione dei pubblici dipendenti, b) della riqualificazione del lavoro pubblico, c) dell'aumento della sua produttività, d) del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, e) della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, f) della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Il termine per l'esercizio della delega è di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge 69/2009.

Circa le modalità di esercizio della delega, il legislatore ha rinviato alle procedure previste all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59⁵.

In particolare, il comma 2 dell'art. 11 richiede che la Commissione parlamentare per la semplificazione⁶ renda un parere sullo schema del decreto legislativo entro 30 giorni dalla trasmissione di questo. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

Circa i criteri e principi direttivi, in primo luogo si fa rinvio ai principi e criteri direttivi generali contenuti nell'art. 11 della legge 59/1997.

In secondo luogo, il citato art. 24 detta criteri e principi direttivi specifici per l'esercizio della delega. In particolare il Governo deve provvedere secondo i seguenti criteri:

a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare

⁴ "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

⁵ "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

⁶ La competenza a esprimere il parere sugli schemi dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 59/1997, originariamente spettante alla commissione parlamentare istituita dal comma 1 del summenzionato art. 5, è stata espressamente attribuita alla Commissione parlamentare per la semplificazione dall'art. 14, comma 21, della legge 28 novembre 2005, n. 246, che all'art 14, comma 19, ne ha disposto l'istituzione.

un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;

b) trasformazione, fusione o soppressione degli organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della lettera a);

c) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica;

d) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

In attuazione della delega summenzionata, il Governo ha predisposto due ulteriori schemi di decreto legislativo: l'A.G. n. 114 recante "*Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)*" e uno schema di decreto legislativo recante il "*Riordino della disciplina del Formez- Centro di formazione Studi*".

2. NATURA, FINALITÀ E COMPITI DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 1-3)

L'**articolo 1** individua l'oggetto del provvedimento in esame nel riordino della normativa sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione, in attuazione della delega di cui all'art. 24 della legge 69/2009 (v. *supra*).

La Scuola è attualmente disciplinata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287⁷, del quale l'art. 19 dello schema di decreto legislativo in esame prevede la quasi totale abrogazione (v. *infra*).

L'**articolo 2** disciplina la natura e la finalità della Scuola.

In particolare, al **comma 1**, la Scuola è definita una "*istituzione di alta formazione e di ricerca*" (v. *infra*), posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzata a sostenere e a promuovere l'aggiornamento della pubblica amministrazione, al fine di rendere quest'ultima un fattore competitivo del sistema economico e produttivo nazionale.

Rispetto a quanto attualmente previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 287/1999, la disposizione in esame presenta le seguenti due differenze:

- la Scuola è definita "*istituzione di alta formazione e di ricerca*" e non più "*istituzione di alta cultura e formazione*";
- si introduce il riferimento all'obiettivo generale di fare della pubblica amministrazione un fattore di competitività del sistema economico e produttivo italiano.

Il **comma 2**, con una disposizione che non trova corrispondenza nella disciplina attualmente in vigore, individua la missione della Scuola.

La Scuola si indirizza ai dipendenti pubblici, allo scopo di offrire loro un'attività di formazione successiva alla laurea d'eccellenza con il supporto di attività di analisi e di ricerca, al fine di promuovere e diffondere:

- a) i criteri di efficacia e di efficienza nella pubblica amministrazione, favorendo la diffusione delle metodologie del controllo di gestione e della contabilità economica,
- b) l'innovazione tecnologica e di processo nei servizi erogati dalla pubblica amministrazione centrale,

⁷ "Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59". Si ricorda che una prima modifica sostanziale al decreto legislativo 287/1999 è stata apportata con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 381 che ha integralmente sostituito gli art. 1-8 del testo storico. Con tale atto il Governo ha provveduto a specificare i compiti e le funzioni della Scuola, attribuendo ad essa, in particolare, il compito di reclutare i dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione (art. 1, comma 1, lettera a)). Tuttavia, le novità principali hanno investito l'organizzazione della Scuola, istituendo in aggiunta al direttore e al dirigente amministrativo, già previsti dalla normativa originaria, il Comitato di indirizzo e il Comitato operativo.

c) le metodologie ed i processi di valutazione dei risultati nella pubblica amministrazione,

d) l'internazionalizzazione della pubblica amministrazione attraverso l'interazione con soggetti internazionali,

e) l'adozione di criteri di eccellenza in tutto il sistema della formazione diretto alla pubblica amministrazione, anche mediante un raccordo organico con le altre strutture pubbliche e private di alta formazione, italiane e straniere, secondo criteri di ricerca della qualità, dell'efficacia e dell'economicità del sistema complessivo,

f) l'adozione di metodologie avanzate di insegnamento a distanza in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Il **comma 3**, riproducendo quanto attualmente previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 287/1999, attribuisce alla Scuola autonomia organizzativa e contabile nel rispetto dei limiti delle proprie risorse economiche-finanziarie.

Riproducendo invece quanto attualmente previsto dall'art. 1, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 287/1999, esso impone l'iscrizione della Scuola nell'apposito registro dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituito ai sensi dell'art. 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382⁸, "*al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti*".

L'**articolo 3** definisce le competenze "*principali*" della Scuola, strumentali all'adempimento della missione di cui all'art. 2, comma 2 (v. *supra*).

Come già accade attualmente, la Scuola avrà compiti di formazione, selezione, ricerca e cooperazione internazionale.

Per quanto attiene alla **formazione**, si prevede:

- in generale, che la Scuola debba svolgere attività di formazione, selezione e reclutamento di dirigenti e di funzionari dello Stato in base a quanto previsto dalla legislazione vigente (**lettera a**));

- in particolare, innovando rispetto a quanto attualmente previsto dal decreto legislativo 287/1999, che la Scuola effettui attività di formazione e aggiornamento legata ai processi di riforma ed innovazione diretta ai dipendenti delle amministrazioni centrali (**lettera c**) e organizzi la formazione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche all'estero (**lettera b**)).

Si ricorda che l'art. 6, comma 2, lettera g), della legge 4 marzo 2009, n. 15⁹, prevede che, nell'esercitare la delega di cui al medesimo art. 6, il Governo debba prevedere che

⁸ "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica".

⁹ "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti".

il conferimento dell'incarico dirigenziale generale ai vincitori delle procedure selettive per l'accesso alla prima fascia dirigenziale sia subordinato al compimento di un periodo di formazione, non inferiore a sei mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, da ciascuna amministrazione d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenuto anche conto delle disposizioni previste nell'art. 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165¹⁰, stabilendo che, mediante intesa fra gli stessi soggetti istituzionali, sia concordato un apposito programma per assicurare un'adeguata offerta formativa ai fini dell'immediata applicazione della disciplina nel primo biennio successivo alla sua entrata in vigore.

Previa la stipula di apposte convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, la Scuola può svolgere attività di formazione e di aggiornamento di dipendenti di amministrazioni non statali, soggetti gestori di servizi pubblici e - in ciò innovando rispetto a quanto attualmente previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 287/1999 - anche di soggetti privati (lettera d)).

Per quanto riguarda l'attività di **ricerca**, si prevede l'effettuazione di:

- attività di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attività di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione che coinvolga la dirigenza e su altri temi funzionali, in relazione ai suoi effetti sull'economia e la società, anche in collaborazione con università e istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e società private (**lettera f**);
- attività di ricerca, consulenza ed analisi sulle metodologie e sui criteri di valutazione della formazione offerta da istituzioni pubbliche o private alla pubblica amministrazione (**lettera g**);
- pubblicazione e diffusione di materiali didattici e di ricerca, utilizzando i canali editoriali sia interni che esterni, con preferenza dell'uso dell'*e-editing* (**lettera h**)).

Per quanto riguarda l'attività di **cooperazione internazionale**, la Scuola come già attualmente previsto dall'art. 1, comma 2, lettere f) e g), del decreto legislativo 287/1999:

- provvede, su richiesta, alla formazione di funzionari di altri paesi (**lettera e**);
- cura i rapporti e le collaborazioni con gli organismi deputati alla formazione della dirigenza pubblica operanti in altri Paesi, favorendo la conclusione di accordi e convenzioni (**lettera j**);

¹⁰ "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

- sostiene, anche finanziariamente, le iniziative di collaborazione e di scambio di funzionari che prestano temporaneamente servizio presso amministrazioni di Paesi esteri (**lettera k**)).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 165/2001, anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce. Il trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero è valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.

Qualora richiesta dalle amministrazioni statali, sulla base delle indicazioni specifiche fornite dal Presidente del Consiglio dei Ministri (o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione a ciò delegato), la Scuola - come già attualmente previsto dall'art. 1, comma 2, lettera d), secondo periodo, del decreto legislativo 287/1999 - svolge attività di valutazione o monitoraggio sulla qualità delle offerte formative presentate dai soggetti terzi e sulla loro rispondenza ai criteri di monitoraggio (**lettera i**)).

Infine, la **lettera l**) attribuisce alla Scuola la competenza a svolgere ogni altra funzione ad essa conferita dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Il **comma 2**, riproducendo quanto attualmente previsto dall'art. 1, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 287/1999, attribuisce alla Scuola autonomia contrattuale, in quanto riconosce ad essa la facoltà di promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.

Il **comma 3** prevede invece che la Scuola rilasci titoli *post-laurea* di alta professionalità.

3. ORGANI DELLA SCUOLA (ARTT. 4-8)

L'**articolo 4** stabilisce che sono organi della Scuola:

- il Comitato di programmazione (che sostituisce l'attuale comitato di indirizzo);
- il Comitato di gestione (che, secondo la relazione illustrativa, sostituisce l'attuale comitato operativo);
- il Presidente (che sostituisce l'attuale direttore).

Contrariamente a quanto attualmente stabilito dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 287/1999, il provvedimento in esame non elenca più tra gli organi della Scuola il dirigente amministrativo (che trova comunque una sua disciplina nell'art. 8).

3.1. Il Comitato di programmazione

L'**articolo 5** disciplina il Comitato di programmazione, il quale, ai sensi del **comma 2**:

- approva il programma triennale della Scuola (**lettera a**),
- valuta la qualità ed i risultati dell'attività formativa e di ricerca (**lettera b**),
- fornisce indirizzi sull'attività scientifica della Scuola (**lettera c**).

Il Comitato di programmazione svolge dunque funzioni che sono simili, ma non uguali, a quelle attualmente svolte dal Comitato di indirizzo di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 287/1999. Le differenze rispetto alla disciplina attualmente vigente sono le seguenti:

- si precisa che gli indirizzi forniti dal Comitato di programmazione riguardano la sola attività scientifica della Scuola;
- si attribuisce al Comitato di programmazione il compito di valutare la qualità ed i risultati dell'attività formativa e di ricerca;
- il Comitato di programmazione "*approva*" solo un programma triennale (non previsto dalla normativa attualmente in vigore), mentre quello annuale (attualmente approvato dal comitato di indirizzo) verrà "*deliberato*" dal comitato di gestione (v. *infra*);
- si elimina il riferimento al potere di adottare altri provvedimenti che non siano il programma della Scuola.

Per quanto riguarda il "programma triennale della Scuola" sottoposto all'approvazione del Comitato di programmazione, si valuti l'opportunità di chiarire se si tratta del "piano strategico triennale" redatto dal Presidente, ai sensi dell'art. 7, comma 3.

Il **comma 1** prevede che il Comitato di programmazione sia presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri (o dal Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato, ovvero da un loro rappresentante) e sia composto da:

- Presidente della Scuola,
- Presidente del Consiglio di Stato (o da un suo rappresentante),
- Presidente della Corte dei Conti (o da un suo rappresentante),
- Avvocato generale dello Stato (o da un suo rappresentante),
- Presidente della Conferenza dei Rettori delle università italiane (o da un suo rappresentante), e
- due studiosi di chiara fama o rappresentanti di scuole nazionali ed internazionali, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri (o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato).

Rispetto a quanto attualmente previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 287/1999, vengono dunque esclusi il Presidente dell'Accademia dei Lincei e quello del CNR, che sono sostituiti da due studiosi di chiara fama o rappresentanti di scuole nazionali ed internazionali, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il **comma 3** detta disposizioni organizzative. Fissa nella presenza della maggioranza dei componenti il *quorum* di validità delle riunioni, mentre la maggioranza dei presenti è il *quorum* di validità delle deliberazioni, con la prevalenza del voto del Presidente in caso di parità. Le funzioni di Segretario, su incarico del Presidente, sono svolte da un dirigente in servizio presso la Scuola.

Il **comma 4** stabilisce in 4 anni la durata del Comitato, che su convocazione del Presidente, si riunisce almeno una volta all'anno.

Rispetto a quanto attualmente previsto dal decreto legislativo 287/1999, non è previsto che ogni componente possa richiedere la convocazione del Comitato, motivandone le ragioni. Parimenti, non è più previsto che il dirigente amministrativo possa partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del comitato per le questioni inerenti alla sua diretta competenza.

La partecipazione alle riunioni e la nomina a membro del comitato non danno diritto alla percezione di emolumenti o compensi.

3.2. Il Comitato di gestione

L'**articolo 6, comma 1**, definisce la composizione del Comitato di gestione.

La relazione illustrativa sottolinea che l'introduzione del Comitato di gestione, in luogo del Comitato operativo, costituisce una modifica di particolare rilievo, essendo affidata a questo organo la *governance* della Scuola¹¹.

¹¹ Si ricorda che attualmente il comitato operativo - composto dal direttore e da tre membri nominati direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i componenti del comitato di indirizzo - è

Il **comma 2** attribuisce al Comitato le seguenti funzioni esecutive:

- la deliberazione del programma annuale della Scuola, del bilancio di previsione e consuntivo proposto dal Presidente e delle variazioni di bilancio;
- l'adozione degli altri provvedimenti previsti dal provvedimento in esame e dal regolamento contabile e finanziario della Scuola, di cui all'art. 15, comma 5 (v. *infra*);
- viene sentito dal Presidente in merito alla definizione della organizzazione interna della Scuola.

Si valuti l'opportunità di chiarire se il "programma annuale della Scuola" di cui all'art. 6, comma 2, il "programma annuale delle attività didattiche e scientifiche" di cui all'art. 7, comma 3, e il "programma di massima delle attività della Scuola per il successivo anno di esercizio", di cui all'art. 16, comma 2, siano il medesimo documento o documenti diversi.

Il Comitato di gestione è presieduto dal Presidente della Scuola ed è composto dai seguenti soggetti:

- Capo del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane della Presidenza del Consiglio dei ministri,
- Capo del Dipartimento della Funzione pubblica,
- Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica,
- due rappresentanti nominati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato,
- un rappresentante nominato dal Ministro per l'Istruzione, Università e Ricerca.

Il dirigente amministrativo partecipa, ma senza diritto di voto.

La partecipazione alle riunioni e la nomina a membro del comitato non danno diritto alla percezione di emolumenti o compensi.

Il **comma 3** fissa la durata del Comitato di gestione in quattro anni.

3.3. Il Presidente

L'**articolo 7** delinea le attribuzioni e le funzioni del Presidente.

Il **comma 1** ne disciplina la nomina, che deve avvenire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

organo consultivo del direttore sulle materia che questi intenda sottoporre al suo esame ed adotta gli altri provvedimenti previsti dal decreto legislativo 287/1999, dal regolamento e dalle delibere. Si segnala che funzioni consultive sono previste dall'art. 7, comma 4, del provvedimento in esame in capo al nuovo Comitato scientifico consultivo.

Attualmente, il direttore della Scuola è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro della funzione pubblica ove nominato (art. 2, comma 3, del decreto legislativo 287/1999).

Il Presidente è scelto tra le seguenti categorie di persone:

- magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
- avvocati dello Stato,
- professori universitari o soggetti equiparati,
- alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione,
- altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.

Rispetto a quanto attualmente previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 287/1999, viene esclusa la categoria dei consiglieri parlamentari e vengono modificati i requisiti per le altre categorie (ad eccezione degli "altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale").

Ed infatti:

- per quanto concerne magistrati ordinari, amministrativi o contabili, non si fa più riferimento alla qualifica di consigliere,
- per gli avvocati dello Stato non si prevede più che essi debbano essere almeno della terza classe di stipendio;
- i professori universitari non devono più essere necessariamente ordinari, né di ruolo;
- i dirigenti non devono più avere ricoperto per almeno un quinquennio incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali.

Il **comma 2** stabilisce che il Presidente dura in carica 4 anni e può essere confermato solo una volta.

Rispetto a quanto attualmente previsto dall'art. 2, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 287/1999, da un lato si limita ad una sola volta la possibilità di conferma, dall'altro si torna alla formulazione originaria in materia di durata dell'incarico (l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115¹² ha infatti stabilito che il direttore della Scuola resti in carica fino a 4 anni).

Qualora il Presidente sia un dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando.

¹² "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

Il **comma 3** sancisce la posizione di vertice del Presidente nell'istituzione. Egli ha la rappresentanza legale dell'ente.

Egli inoltre:

- presiede il Comitato di gestione,
- è responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola,
- nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore,
- nomina i dirigenti ed i docenti della Scuola,
- propone al Comitato di gestione il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Dirigente amministrativo e le variazioni di bilancio,
- esercita tutte le altre attribuzioni previste dal decreto in esame e dal regolamento,
- redige il "*piano strategico triennale*" ed il "*programma annuale*" delle attività didattiche e scientifiche.

Si valuti l'opportunità di chiarire se il regolamento cui si fa riferimento è il regolamento di cui all'art. 15. Per quanto riguarda il piano strategico triennale e il programma annuale delle attività scientifiche e didattiche, si rinvia a quanto osservato con riferimento agli artt. 5 e 6.

Il **comma 4** riconosce in capo al Presidente la facoltà di avvalersi di un **Comitato scientifico consultivo**, da lui presieduto e disciplinato con delibera del Comitato di gestione.

Il Comitato consultivo è composto da rappresentanti di altre Scuole nazionali ed internazionali, pubbliche e private, da studiosi di chiara fama, da alti dirigenti delle amministrazioni pubbliche.

Il Comitato svolge funzioni consultive nelle materie che il Presidente intende sottoporre alla sua attenzione e favorisce il raccordo tra le attività formative della Scuola e di altri istituti di alta formazione nazionali ed internazionali.

La partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti, compensi ovvero rimborsi di qualsiasi tipo.

3.4. Il dirigente amministrativo

L'**articolo 8** disciplina le funzioni e le attività del Dirigente amministrativo.

Il **comma 1** stabilisce che il Dirigente amministrativo:

- è responsabile della gestione amministrativo-contabile della scuola,
- coordina gli uffici amministrativi,
- formula proposte al Direttore nell'ambito della propria sfera,
- sovrintende allo svolgimento delle attività di supporto alla funzione didattica e scientifica.

Si segnala che l'art. 4 dello schema di decreto legislativo in esame sostituisce la figura del "Direttore" con quella del "Presidente".

Il **comma 2** disciplina le modalità di nomina e di durata in carica, stabilendo che il Dirigente amministrativo è nominato, previo parere del Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato), secondo quanto previsto per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale dall'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 165/2001¹³.

Il Dirigente amministrativo dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Il **comma 3** elenca più dettagliatamente le funzioni svolte dal Dirigente amministrativo il quale:

- è titolare del centro di responsabilità amministrativa e contabile,
- predisporre il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, nonché il rendiconto consuntivo annuale,
- esercita le altre attribuzioni previste dal decreto legislativo in esame e dalle delibere del Presidente della scuola,
- attua i provvedimenti disposti dal regolamento finanziario e contabile della Scuola,
- effettua la ricognizione dei fabbisogni e la sua programmazione in materia di organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la determinazione della consistenza e della variazione delle dotazioni organiche in funzione delle finalità

¹³ L'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 165/2001 prevede che: "Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6". Il richiamato comma 6 stabilisce che: "Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio".

di economicità, di razionalizzazione e di ottimizzazione delle risorse finanziarie ed umane,

- individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione ed approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.

4. ATTIVITÀ DELLA SCUOLA (ARTT. 9-14)

L'**articolo 9**, al **comma 1**, introduce una forma di flessibilità organizzativa dell'attività della Scuola, prevedendo la possibilità di individuare:

- aree di supporto gestionale: possono essere al massimo 4 e vengono individuate dal Presidente, sentito il Comitato di gestione. Il loro coordinamento è affidato dal Presidente, sentiti il Comitato di gestione e il Dirigente amministrativo, a dirigenti di seconda fascia in servizio presso la Scuola per un periodo non superiore a 2 anni rinnovabili (**comma 2**);

- aree didattico-scientifiche: individuate dal Presidente, in coerenza con gli indirizzi forniti dal Comitato di programmazione. Il coordinamento è affidato a docenti a tempo pieno della Scuola (previsti dall'art. 10, commi 1-3, dello schema di decreto legislativo, v. *infra*), per un periodo non superiore a 2 anni rinnovabili.

Tale organizzazione va a sostituire l'attuale sistema basato sui responsabili di settore e i responsabili di area (cfr. art. 2, commi 8 e ss., del decreto legislativo 287/1999).

L'**articolo 10** reca una disciplina più chiara della docenza della scuola, rispetto a quanto attualmente stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo 287/1999.

Il **comma 1** disciplina le modalità di selezione e di nomina dei docenti a tempo pieno della Scuola, i quali sono nominati, in un numero non superiore a 30, con delibera del Presidente, previo parere del Comitato di gestione, per un periodo non superiore a 2 anni rinnovabile.

Essi sono scelti tra:

- professori universitari,
- dirigenti di amministrazioni pubbliche e private,
- magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
- avvocati dello Stato,
- consiglieri parlamentari,
- altri soggetti, anche stranieri, in possesso di elevata e comprovata qualificazione professionale, secondo criteri oggettivi di individuazione stabiliti nelle delibere presidenziali.

La scelta dei docenti a tempo pieno deve avvenire secondo criteri oggettivi di individuazione stabiliti nelle delibere del Presidente previste dall'art. 15 dello schema di decreto legislativo in esame (v. *infra*).

Per l'espletamento dei suddetti incarichi i docenti sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, i quali conservano il trattamento economico in godimento (**comma 3**).

Il **comma 2** ribadisce quanto già stabilito dall'art. 9, comma 3, individuando i docenti a tempo pieno quali i soggetti destinatari del coordinamento delle aree didattico-scientifiche.

Il **comma 4** prevede, inoltre, che la Scuola:

- si avvalga di docenti incaricati, anche temporaneamente, per lo svolgimento di attività di insegnamento. I docenti incaricati sono scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, nonché tra esperti di comprovata professionalità anche stranieri;

- possa conferire incarichi finalizzati allo svolgimento di ricerche e studi a persone di comprovata professionalità.

Gli incarichi temporanei sono conferiti dal Presidente, sentito il Dirigente amministrativo e i coordinatori delle aree disciplinari, ove nominati, con le modalità stabilite nelle delibere di nomina.

L'**articolo 11, comma 1**, stabilisce che la Scuola può inoltre avvalersi di consulenti esterni, "*di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca*" (terminologia già attualmente impiegata dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 287/1999).

Tali incarichi sono conferiti dal Presidente, sentito il Dirigente amministrativo (**comma 2**).

L'**articolo 12** riproduce quanto già attualmente previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 287/1999 in materia di articolazione territoriale della Scuola, con l'aggiunta della previsione che nell'ipotesi di limitati compiti di coordinamento necessari al funzionamento di una o più sedi, tali compiti possono essere attribuiti ad un funzionario apicale in servizio presso la Scuola (**comma 4**).

A tal proposito, si ricorda che la legge delega prevede che l'adozione del decreto legislativo di attuazione debba avvenire anche sulla base di un confronto con le regioni e gli enti locali interessati a salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi già presenti sul territorio al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

L'**articolo 13, al comma 1**, dispone che il contingente del personale non docente assegnato alla Scuola faccia parte della dotazione organica di personale della presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il **comma 2** rimette alle delibere del Presidente la definizione delle modalità per l'assegnazione del personale non docente e delle risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede.

L'**articolo 14, al comma 1**, determina il trattamento economico del Presidente e del Dirigente amministrativo, i quali mantengono il trattamento economico in godimento, se dipendenti di amministrazioni pubbliche. È prevista, altresì, un'indennità di carica per il Presidente da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 2** prevede un'indennità accessoria in favore dei dirigenti incaricati del coordinamento delle aree di sviluppo gestionale, da disporsi nelle delibere di nomina, nel rispetto dei limiti delle risorse economiche finanziarie della Scuola e comunque, non superiore del 50% della retribuzione di posizione parte variabile nella misura massima definita dal contratto collettivo nazionale per i referendari della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA (ARTT. 15-16)

L'**articolo 15**, al **comma 1**, stabilisce che il Presidente:

- definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione e, per quanto di sua competenza, il Dirigente amministrativo, l'organizzazione interna della Scuola;

- detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento;

- nomina i docenti a tempo pieno;

- stabilisce le modalità di attribuzione degli incarichi di cui agli artt. 10 e 11.

Le suddette delibere del Presidente devono essere approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ovvero del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato).

Il **comma 3** riconosce alla Scuola autonomia finanziaria e contabile per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei progetti formativi da essa gestiti nei limiti delle somme stanziare dal bilancio dello Stato, trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle entrate che affluiscono direttamente sul conto di tesoreria speciale per l'attività resa in convenzione e con oneri a carico dei committenti. Le risorse finanziarie a disposizione della Scuola sono utilizzate mediante un conto di contabilità speciale. Il bilancio della Scuola è predisposto dal Dirigente amministrativo ed approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente.

L'Ufficio Bilancio e Ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita il controllo inteso di regolarità amministrativa e contabile (**comma 4**).

Il **comma 5** rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, (o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, l'approvazione del regolamento contabile e finanziario della Scuola. Rispetto a quanto attualmente previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 287/1999, è dunque inserito il concerto con il Ministro dell'economia ed eliminata la necessità di sentire il Direttore/Presidente.

L'**articolo 16**, al **comma 1**, individua le voci di entrata del bilancio di previsione della Scuola, da iscriversi in un'unica sezione. Esse consistono:

a) nel contributo finanziario ordinario dello Stato;

b) nelle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative;

c) nei contributi comunitari o di altri organismi internazionali partecipanti a specifici programmi e progetti;

d) nei contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;

e) nei ricavi ottenuti attraverso la cessione di prodotti dell'ingegno;

f) nelle attività di assistenza tecnica e di formazione commissionate da soggetti terzi;

g) in ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attività o prevista dall'ordinamento.

La dotazione finanziaria minima della Scuola è determinata annualmente dal Bilancio dello Stato, in proporzione e in misura idonea allo svolgimento dei compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il Presidente sottopone al Comitato di gestione un programma di massima delle attività della Scuola per il successivo anno di esercizio. Dopo l'approvazione da parte del Comitato di gestione, il programma viene trasmesso al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (**comma 2**).

Il **comma 3** precisa che il programma può prevedere attività da svolgersi con risorse ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dalla dotazione minima nel bilancio dello Stato, reperibili attraverso l'accesso ai fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in associazione con altri soggetti pubblici e privati, e a risorse finanziarie derivanti dalla vendita di servizi, da quote di iscrizione ai corsi e da altre attività generatrici di reddito, nonché derivanti da donazioni e liberalità.

Il **comma 4** pone a carico del contributo finanziario ordinario dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento delle sedi.

Il **comma 5** specifica che in caso di entrate finalizzate alla realizzazione di programmi, progetti nonché di specifiche finalità previste per legge, ove non diversamente disposto, con deliberazione motivata del Comitato di gestione deve essere determinata una quota da destinare alle connesse esigenze di funzionamento nel rispetto dei criteri fissati con adeguata delibera.

Il **comma 6** dispone che i bilanci preventivi e consuntivi vengano trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 10 giorni dalla deliberazione del Comitato di gestione.

6. DISPOSIZIONI FINALI (ARTT. 17-19)

L'**articolo 17**, al **comma 1**, per quanto non previsto dal decreto in esame, rinvia all'applicazione del decreto legislativo 165/2001 e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303¹⁴.

Il **comma 2** prevede che la Scuola rientri nel comparto della Presidenza del consiglio dei Ministri.

L'**articolo 18** rimette alle delibere del comitato di gestione, su proposta del Presidente, la disciplina dei diritti derivanti da opere dell'ingegno, sviluppate nell'ambito delle attività istituzionali (**comma 1**), nonché le modalità ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto di soggetti terzi (**comma 2**).

L'**articolo 19** dispone l'abrogazione degli articoli 1-8 e 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante "*Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*".

In altri termini, il decreto legislativo 287/1999 viene integralmente abrogato, ad eccezione:

- dell'art. 9, che riguarda la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, istituita con decreto interministeriale 10 settembre 1980;
- dell'art. 10, recante abrogazioni.

¹⁴ "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*".

